PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 28 - numero 6029 di Lunedì 02 marzo 2026

Nuova circolare INL 1/2026: vigilanza, badge di cantiere e formazione

La Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026 fornisce istruzioni operative sulle novità introdotte dal DL 159/2025 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Focus su badge di cantiere, formazione, appalti e subappalti.

Roma, 2 Mar ? Come spesso avviene, quando entrano in vigore normative che modificano il D.Lgs. 81/2008 introducendo nuove disposizioni e obblighi per aziende e datori di lavoro, l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** (INL) fornisce utili chiarimenti e approfondimenti per le attività di vigilanza.

Proprio con questo obiettivo l'Ispettorato, dopo la Nota prot. n. 609 del 22 gennaio 2026 con cui si fornivano le **prime indicazioni** sulle novità in materia di patente a crediti, ha recentemente emanato la **Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026** che ha in oggetto: *D.L. n. 159/2025 (conv. da L. n. 198/2025), recante "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile*".

La Circolare INL si sofferma sulle principali novità introdotte dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 e sui nuovi adempimenti, "alcuni direttamente operativi, altri rimessi all'adozione di appositi decreti ministeriali",

Nel presentare la circolare, l'articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

- Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026: appalti e subappalti
- Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026: badge di cantiere
- Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026: formazione SSL

Pubblicità

Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026: appalti e subappalti

Le prime indicazioni fornite riguardano le disposizioni del DL 159/2025 in materia di **attività di vigilanza, appalto e subappalto**.

Si indica che con l'art. 3, comma 1 del DL 159/2025 il legislatore, "nell'ottica di concentrare sempre di più l'attenzione delle attività ispettive verso i settori e gli ambiti di maggior rischio di irregolarità, ha inserito un ulteriore periodo al comma 7 dell'art. 29 del D.L. n. 19/2024 (conv. da L. n. 56/2024), relativo alla c.d. "**Lista di conformità INL**" stabilendo che '*L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell'attestato di cui al primo periodo, dispone* ***in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato***'.

Relativamente a questa novità, si sottolinea che, per una programmazione ispettiva mirata alla fattispecie degli appalti, ogni Ispettorato dovrà utilizzare tutte le informazioni disponibili. E tra queste rientrano anche quelle ottenute "sulla base delle **notifiche preliminari** ? che, in forza delle modifiche operate dallo stesso art. 3, comma 4, lett. c), D.L. n. 159/2025, devono riportare anche l'indicazione delle imprese '*che operano in regime di subappalto*' ? nonché delle informazioni che saranno rese disponibili dalla **banca dati degli appalti in agricoltura** (art. 2-quinquies del D.L. n. 63/2024, conv. da L. n. 101/2024) e dalla **banca dati degli appalti della logistica** (art. 1-quater del D.L. n. 73/2025, conv. da L. n. 105/2025)".

Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026: badge di cantiere

Veniamo alle indicazioni relative al **badge di cantiere**.

Sempre l'articolo 3 (Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e patente a crediti) del DL 159/2025 dispone al comma 2 che '*Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera u), e dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85*'.

Dunque, il badge di cantiere "**non sostituisce la tessera di riconoscimento** già prevista dalle richiamate disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 18, comma 1, lett. u) e art. 26, comma 8) e dall'art. 5 della L. n. 136/2010, ma ne aggiunge un'ulteriore caratteristica, ossia la presenza di un **codice univoco anticontraffazione**".

Alla luce poi delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto-legge (legge 29 dicembre 2025, n. 198), la piena operatività delle nuove caratteristiche del badge di cantiere è subordinata all'adozione di un **decreto ministeriale** (art. 3, comma 3, DL 159/2025) che provvederà ad individuare '*le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri e di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate*'.

E solo "una volta adottato il decreto ministeriale e fatte salve diverse indicazioni e tempistiche previste dallo stesso, il badge di cantiere sarà **obbligatorio per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi, non necessariamente qualificabili come imprese**

edili, che operano 'fisicamente' nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato".

Il badge risulterà obbligatorio "anche per le imprese che operano negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, per le quali si prevede anche l'estensione della patente a crediti di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008".

Per quanto riguarda la vigilanza e l'aspetto sanzionatorio si segnala anche che il D.L. n. 159/2025 ha poi chiarito che l'art. 55, comma 5, lett. i), del D.Lgs. n. 81/2008 ? che prevede a carico dei datori di lavoro e dirigenti '*la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore*' nelle ipotesi in cui non abbiamo munito il personale occupato della tessera di riconoscimento ? "trova applicazione anche con riferimento agli **ulteriori ambiti** da individuarsi con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 3, comma 2".

Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026: formazione SSL

Tra i tanti temi toccati dalla Circolare INL c'è anche quello relativo alla **formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro** (SSL).

Si indica che il legislatore, all'art. 6 (Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione) del D.L. n. 159/2025, rinvia ad un **Accordo Stato-Regioni** per l'individuazione dei requisiti e dei criteri per l'accreditamento '*dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro*'.

Inoltre, con l'art. 5 (Interventi in materia di prevenzione e di formazione), comma 1, lett. d), dello stesso decreto, si introduce al comma 11 dell'art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D.Lgs. 81/2008 un ulteriore paragrafo.

Attraverso questo paragrafo si estende **l'obbligo di aggiornamento periodico del RLS** anche ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza "delle imprese che occupano meno di 15 lavoratori, rinviando alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina delle '*modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall'attività svolta*'".

Non cambia nulla invece quanto già definito dallo stesso comma 11 "con riguardo alle ore minime di aggiornamento per le imprese che impiegano un numero di lavoratori superiori a 15 (4 ore annue se i lavoratori occupati sono compresi tra 15 e 50, 8 ore annue se oltre i 50 lavoratori)".

Inoltre ? continua la circolare ? "in merito alla registrazione delle competenze acquisite a seguito dello svolgimento di attività di formazione in materia di SSL, con la modifica del comma 14 del medesimo art. 37, ad opera dell'art. 5, comma 1, lett. d) n. 2 del decreto-legge in parola, si sostituisce il riferimento al **libretto formativo del cittadino** con i riferimenti al **fascicolo elettronico del lavoratore e al fascicolo sociale e lavorativo del cittadino**, al fine di integrare i dati nel SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa)".

Infine, sempre in materia di formazione, la Circolare INL 1/2026 ricorda che in sede di conversione, al D.L. n. 159/2025 è stato aggiunto l'art. 1-bis (*Termine massimo per l'erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande*).

Con questo articolo si ha una **deroga** a quanto previsto dall'art. 37, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede che '*la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione (...) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro*'.

Tale deroga "limitatamente ai lavoratori impiegati nelle **tipologie di pubblici esercizi elencati all'art. 5 della L. n. 287/1991 e nelle imprese turistico-ricettive**", prevede la "conclusione delle suddette attività entro 30 giorni dall'assunzione (o dall'inizio dell'utilizzazione)".

Segnaliamo che la Circolare INL, su cui torneremo con altri articoli di approfondimento, riporta indicazioni relative a molti altri temi e novità:

- ♦ Patente a crediti
  ♦ Esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali
  ♦ Obbligo di comunicazione del domicilio digitale
  ♦ Comunicazioni obbligatorie
  ♦ Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ)
  ♦ Notifica preliminare
  ♦ Misure di prevenzione di condotte violente o moleste
  ♦ Dispositivi di protezione individuali
  ♦ Requisiti di sicurezza delle scale
  ♦ Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
  ♦ Requisiti dei modelli di organizzazione e di gestione (MOG)
  ♦ Sorveglianza sanitaria
  ♦ Disciplina in materia di salute e sicurezza applicabile alle organizzazioni di volontariato della protezione civile
  ♦ Modifiche alla composizione degli organi del sistema istituzionale in materia di SSL

Tiziano Menduto

Scarica la normativa di riferimento:

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Direzione generale ? Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026 ? Oggetto: D.L. n. 159/2025 (conv. da L. n. 198/2025), recante "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile".

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro - "Nota prot. n. 609 del 22 gennaio 2026" ? Oggetto: patente a crediti e decurtazioni per lavoro "nero".

Testo del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2025), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 198 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile».

Licenza Creative Commons

www.puntosicuro.it